

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000015	13/01/2026

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 16918/2018. Ordinanza n. cronol. 10037/2025 del 04/06/2025. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260000009 DEL 07/01/2026



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 12/01/2026 14:23 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 12/01/2026 16:03 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 13/01/2026 11:16 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 13/01/2026 11:00 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/01/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 13/01/2026 11:19

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 16918/2018. Ordinanza n. cronol. 10037/2025 del 04/06/2025. Esecuzione.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della competente U.O.S. Contenzioso Civile ed Assicurativo e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con ricorso ritualmente notificato, R.G. n. 16918/2018, la ricorrente, chiedeva al Tribunale di Bari, esperito l'accertamento tecnico d'ufficio rubricato al R.G. n. 16056/2017 del Tribunale di Bari, la condanna della ASL Bari, al risarcimento dei danni subiti per presunta medical malpractice; vinte le spese di lite;
- la ASL Bari si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda; la causa era istruita mediante acquisizione documentale e CTU medico legale, dalla quale emergeva il nesso causale fra i danni subiti dalla ricorrente e le prestazioni eseguite, a causa di una inesatta valutazione diagnostica, quantificando il danno biologico nella misura del 18% ed un danno differenziale del 9% qualificato come maggior danno a causa di errore diagnostico;
- con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. cronol. 10037/2025 del 04/06/2025, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava la ASL BA:
 - al risarcimento dei danni subiti in favore della ricorrente oltre interessi e spese CTU;
 - alla refusione delle spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del giudizio di merito, da distrarsi in favore del difensore;
- l'ordinanza era notificata in data 07.07.2025 al sol fine dell'esecuzione avendo già fatto passaggio in giudicato.

CONSIDERATO CHE

- L'ordinanza appare coerente alla CTU espletata, sia sul rilievo di responsabilità contrattuale, sia sulla valutazione del danno biologico, a titolo differenziale, come avvalorato dalla relazione del CTP della UOC Rischio Clinico;
- l'avvocato difensore della ricorrente, con nota acclarata al prot. az. n. 87990/2025 del 09.07.2025, quantificava i danni in favore della ricorrente e le spese legali in suo favore, ritenute contabilmente corrette dalla Struttura burocratico legale, richiedendone la tempestiva liquidazione;

- con determinazione Dirigenziale n. 9422 del 07.11.2025 la Struttura Burocratico Legale liquidava le competenze legali in favore del difensore distrattario.

RITENUTO

- pertanto, di dare esecuzione all'ordinanza in oggetto, liquidando la sorte capitale in favore della ricorrente a titolo di risarcimento dei danni subiti, come statuito dalla sentenza in oggetto, le somme come dettagliate nel modello privacy, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto dell'ordinanza del Tribunale di Bari n. cronol. 10037/2025 del 04.06.2025 e per l'effetto:
 - liquidare e conseguentemente pagare in favore della ricorrente a titolo di risarcimento dei danni subiti come liquidati dal Tribunale di Bari nel giudizio rubricato al R.G. n. 16918/2018 e, come meglio dettagliato nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
 - disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
 - disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 118.149,04 venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 "Fondo rischi per copertura diretta dei rischi", così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2017 e successivamente rideterminata negli anni successivi;
 - trasmettere il presente provvedimento alla ricorrente per il tramite del suo difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
 - demandare, per competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. n.412/2019

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2025	118.149,04

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

PROPOSTA N.RO 20260000009 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260000015 DEL 13/01/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 07/01/2026 09:48
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 07/01/2026 13:14
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 12/01/2026 09:37